



**COMUNE DI MONTEVARCHI**  
**(Provincia di Arezzo)**

***NOTA INTEGRATIVA***

***AL***

***BILANCIO DI PREVISIONE***  
***ANNI 2021-2023***

## **NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023**

(D.Lgs. 118/2011. Principio contabile della programmazione di bilancio punto 9.11)

Le previsioni di bilancio 2021/2023 sono state effettuate nel rispetto delle scelte operate dall'Amministrazione, in merito alle priorità da attuare, ai servizi da prestare, alla definizione di tariffe e aliquote per le entrate rispetto alla precedente annualità nonché dei trasferimenti e contributi, nel rispetto della normativa ad oggi vigente.

Dalla proposta di legge di bilancio statale per l'anno 2021, arriveranno, con ogni probabilità, alcune novità anche in materia di finanza locale.

Con la legge di bilancio per l'anno 2021, dovrebbe essere introdotto un nuovo canone unico, in sostituzione di un gruppo di tributi locali minori (tassa e canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, canone per l'occupazione del suolo stradale il canone unico o local tax) diventerà operativo dal 1° gennaio dell'anno prossimo, così come previsto dalla legge di bilancio 2020. Molto probabilmente, ciò costringerà gli enti che approveranno il bilancio, a legislazione vigente in data anteriore al 31 dicembre, ad intervenire ancora per recepire gli effetti della riforma.

Con riferimento alla Tari si è avviata la riforma del sistema tariffario che dovrebbe condurre ad una revisione del sistema tariffe e ad una "normalizzazione" delle stesse a livello nazionale. In ulteriore aggiunta viene previsto l'avvio della fase sperimentale della tariffazione puntuale, almeno nella fase di raccolta ed elaborazione dati.

## Previsioni di entrata

Le previsioni afferenti ai 9 titoli di entrata del bilancio di previsione anno 2021 sono riportate nella seguente tabella:

Tit.	Descrizione	Previsione competenza 2021	Previsione cassa al netto fondo cassa iniziale 2021
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.885.326,00	17.156.017,85
2	Trasferimenti correnti	1.692.120,55	2.397.981,27
3	Entrate extratributarie	5.180.295,93	9.097.945,95
4	Entrate in conto capitale	3.255.222,28	8.369.344,26
5	Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00	0,00
6	Accensione di prestiti	0,00	974.225,79
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	6.041.000,00	8.232.184,89
Totale =		32.053.964,76	47.227.700,01

Con riferimento agli stanziamenti di entrata le previsioni sono state effettuate secondo i seguenti criteri.

**a) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità.**

### Imposte e tasse e proventi assimilati

Le linee seguite in materia tributaria sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.

Gli interventi normativi di questo periodo e dei prossimi mesi sono e saranno ancora segnati dagli effetti e conseguenze collegati all'emergenza da Covid-19. Probabilmente saranno ancora attuati interventi governativi per il sostegno finanziario all'azione degli enti locali, dato che gli stessi non si esauriranno certamente con gli interventi adottati fino ad oggi. E' possibile vi siano ancora compensazioni statali per i minori gettiti dei Comuni su tributi e tariffe proprie.

Comunque, il bilancio di previsione 2021-2023 è stato predisposto avendo riguardo ai limiti posti in materia di politiche tributarie e fiscali. Indipendentemente dalla scelta del legislatore in materia di imposte e tasse locali, nella formazione del bilancio 2021/2023 la volontà dell'Amministrazione Comunale è orientata al mantenimento della pressione fiscale invariata rispetto agli ultimi esercizi. Per la componente TARI non è ancora stato redatto il necessario PEF da parte dell'autorità

competente, l'ATO. Non appena verrà prodotto sarà verificata, la copertura dei costi in esso previsti, con le entrate connesse all'applicazione delle tariffe vigenti provvedendo, in caso di necessità, alle dovute correzioni del Piano e delle tariffe.

L'Ente prosegue nella gestione delle attività connesse alla attuazione di progetti finalizzati alla massima acquisizione delle entrate affinando i processi legati alla riscossione ordinaria e/o coattiva delle entrate tributarie. Proseguiranno le azioni finalizzate al recupero sia dell'evasione che delle morosità con riferimento alle imposte e tasse ordinarie e quelle accertate a seguito di emersione di nuova base imponibile. Azioni già avviate ed espletate negli anni precedenti, con risultati significativi

Con la riforma intervenuta della riscossione l'Ente ha deliberato l'affidamento delle attività di riscossione coattiva al nuovo soggetto Agenzia delle Entrate - Riscossione. La riscossione coattiva continuerà, quindi, ad attuarsi attraverso l'emissione di ingiunzioni fiscali e mediante il nuovo concessionario della riscossione Agenzia delle Entrate. Riscossione cui seguiranno, in caso di perdurante insolvenza dei debitori, le procedure esecutive previste dalla normativa vigente.

Il rafforzamento dei controlli sugli ISEE presentati ha raggiunto un buon livello di efficacia. Attraverso l'incrocio di banche dati diverse viene perseguito l'obiettivo che solo i cittadini più bisognosi possano beneficiare delle agevolazioni tributarie previste.

Con riferimento alla finanza locale, con legge di Bilancio 2020, è stata abolita la IUC, ad eccezione della tassa sui rifiuti TARI.

.

## **IMU**

Abbiamo la nuova IMU che comprende l'imposta municipale unica e la soppressa TASI. Inoltre, l'art. 108 del Decreto Agosto (DL 104/2020), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha corretto la legge 160/2019 e ha ripristinato nell'IMU la maggiorazione già applicata in TASI, alle stesse condizioni previste dal comma 28 dell'art.1 della legge 208/2015, per garantire l'invarianza di gettito che, per questo Ente, viene previsto il mantenimento nella misura dello 0,5 per mille.

La stima delle entrate per quanto attiene l'IMU parte dalle unità abitative presenti in catasto urbano, secondo le diverse categorie catastali e/o destinazioni.

La flessibilità lasciata dal legislatore alle determinazioni locali in termini di aliquote ha comportato un quadro tariffario molto articolato che lascia margini per eventuali interventi in termini di semplificazione. Il tendenziale aumento del gettito IMU nel tempo è collegato all'incremento di base imponibile in parte collegato anche ai risultati dell'attività di accertamento tributario.

La consistenza delle aliquote ed i regolamenti per l'applicazione del tributo sono disponibili sul sito del MEF in apposita pagina a questo dedicata.

## **TARI**

In attesa dell'introduzione e avvio del nuovo sistema tariffario, l'Ente si riferisce all'articolo 1 che, dal comma 641 al comma 668, prevede che il tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2, D.P.R. 158/1999, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).

La tariffa viene calcolata in maniera da consentire di recuperare tutti i costi di gestione del servizio come risultanti dal Piano Finanziario redatto dall'ATO, definita nella norma autorità competente, al momento ancora non disponibile.

Per tutte le entrate di dubbia e difficile esazione, è stato provveduto ad accantonare, nell'apposito FCDE, fondi a garanzia dei rischi di realizzo dei crediti iscritti in bilancio.

## **Compartecipazione di tributi**

E' confermata l'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,8% con fascia di esenzione fissata ad €9.000,00.

## **Fondi da Amministrazioni Centrali**

La previsione iscritta in bilancio di spettanza del Comune di Montevarchi, a titolo di compartecipazione al Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), è pari ad € 1.850.000,00. L'importo è stato stimato tenendo conto delle attribuzioni previste per l'anno 2020 e delle indicazioni riportate dalla normativa vigente in rapporto alle definizioni dei trasferimenti in ragione delle percentuali di assegnazione sulla base dei costi standard. La previsione di entrata dovrà essere rivista a seguito delle scelte in materia di finanza locale che verranno adottate dal governo centrale.

Risulta confermata la corresponsione del cosiddetto contributo IMU/TASI, nella misura assegnata per l'anno 2020, in favore dei Comuni che sono stati penalizzati dalla sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili. Tra tali comuni rientra anche questo

Ente. La normativa vigente prevede che l'attribuzione del cosiddetto Fondo IMU TASI cesserà dall'anno 2023.

E' auspicato che anche per l'anno 2021 vengano confermati interventi di sostenimento finanziario collegati all'emergenza Covid 19. Fondi che saranno acquisiti e finalizzati secondo le indicazioni che saranno contenute nelle norme di assegnazione.

### **Trasferimenti correnti**

Sono stati previsti sulla base dell'andamento storico o di documentazione agli atti dell'Ente. Si segnala che si tratta per lo più di trasferimenti regionali destinati a particolari fasce di cittadini, in cui l'ente è solo un soggetto intermedio.

### **Entrate Extratributarie**

Le entrate extratributarie derivano dalla vendita ed erogazione di servizi e sono costituite dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, dagli utili da aziende speciali e partecipate e altri proventi. Sono state previste sulla base dell'andamento storico, del numero degli utenti e modalità di erogazione dei servizi.

I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere per quanto attiene canoni, locazioni e affitti; all'andamento storico consolidato per le concessioni cimiteriali.

Le sanzioni per violazione del codice della strada sono state stimate in base alle attività sanzionatorie previste dal servizio di vigilanza, con riferimento a strumentazione tecniche e modalità consolidate. La somma prevista in entrata del bilancio, per effetto della gestione associata del servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Montevarchi e Terranuova Bracciolini, ricomprende anche le previsioni di incasso relative al Comune di Terranuova, le quali trovano contropartita, di pari importo, nella parte Spesa.

La previsione degli interessi attivi ricomprende, oltre agli interessi che si prevede maturino sulle giacenze di cassa dei conti correnti, anche un conguaglio da corrispondersi da parte di Consiag Spa, sul regolamento del differenziale tassi sul contratto di finanziamento del 23/12/2003; contratto la cui scadenza è fissata nell'anno 2021.

### **Tributi in conto capitale**

Non sono previste entrate da tributi in conto capitale.

### **Contributi agli investimenti**

Sono previsti contributi regionali iscritti in relazione ai finanziamenti previsti di provenienza regionale.

### **Altre entrate in conto capitale!** Segnalibro non definito, SOMMA

Le previsioni di entrata si riferiscono a quelle da proventi dei permessi a costruire, calcolate in rapporto ai rateizzi delle concessioni già rilasciate e a quelle in fase di probabile rilascio, e ad altre entrate da trasferimenti da soggetti privati. Tale tipologia di entrata è stata integralmente destinata al finanziamento di spese di investimento.

### **Accensione di Mutui e prestiti**

Non sono previste assunzioni di nuovi mutui per l'intero triennio di riferimento del bilancio.

### **Previsioni di spesa**

Le previsioni afferenti ai 7 titoli di spesa del bilancio di previsione anno 2021 sono riportate nella seguente tabella:

Tit	Descrizione	Previsione competenza 2021	Previsione di Cassa 2021
1	Spese correnti	21.529.080,51	28.864.717,25
2	Spese in conto capitale	3.295.222,28	12.086.399,11
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	343.827,97	357.132,23
5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	6.041.000,00	7.793.113,66
totale =		32.209.130,76	50.101.362,25

Utilizzo risorse da rinegoziazione mutui.

Con l'art 57, c. 1 quater del D.L. 124/2019, è stato provveduto alla modifica dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78 prevedendo che, per gli anni dal 2015 al 2023, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui possano essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

## **Spesa corrente**

La spesa corrente relativa al triennio 2021/2023, è stata calcolata tenendo conto in particolare di:

- Personale in servizio
- Interessi, su mutui in ammortamento, attualmente tutti a tasso fisso
- Contratti e convenzioni in essere
- Spese per utenze e servizi di rete
- Quote di trasferimento obbligatorio all'ASL
- Quote di compartecipazione alla spesa per minori, anziani e disabili ricoverati in istituti, stimata in base agli utenti attualmente in carico
- Spese per le elezioni, controbilanciate da analoga previsione di entrata. In fase di impostazione del bilancio l'importo previsto è pari a zero in considerazione che, al momento, non sono previste consultazioni elettorali.
- L'Ente, per gli anni 2021-2023, si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017 così come modificato dal comma 1-quater dell'articolo 57 del D.L. n. 124/2019.

Ai fini del rispetto dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, si dà atto che i limiti di legge sono stati rispettati.

## **FONDI**

### **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Il principio contabile 4.2, al punto 3.3, prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale (ad esempio, le sanzioni amministrative al codice della strada, i recuperi da accertamento tributario, ecc.). Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), nel bilancio di previsione, e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di Rendiconto. Nel corso di ciascun esercizio, il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità impedisce l'utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione, esigibili nell'esercizio, a copertura di spese esigibili nel medesimo esercizio. Allo scopo è stata stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, calcolato in € 1.164.569,85 utilizzando la media aritmetica semplice dei rapporti annui fra incassi e accertamenti nei 5 esercizi precedenti, è stato iscritto nel bilancio 2021/2023, anno 2021, per € 1.164.805,15. L'accantonamento in bilancio è stato



effettuato nel rispetto del limite del 100% del totale del Fondo calcolato e secondo le indicazioni del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

### **Fondo Rischi Perdite Società Partecipate.**

L'art. 21 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n.175 prevede che:

“1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione...omissis”.

Il risultato di esercizio conseguito dalle varie società partecipate da questo Ente che è stato preso a riferimento per definire l'accantonamento nel bilancio di previsione 2021-2023, è quello del 2019, ovvero dell'ultimo esercizio chiuso. Non essendosi verificate perdite di esercizio, l'accantonamento relativo all'annuo è pari a zero.

Sulla base del risultato 2020 che sarà conseguito dalle varie società partecipate dal Comune, sarà effettuata una nuova verifica e, eventualmente, effettuato gli accantonamenti dovuti in caso di risultati di fine esercizio negativi.

### **Fondo rischi**

Gli stanziamenti di bilancio previsti nelle voci relative al fondo rischi sono stati previsti sulla base della ricognizione del contenzioso esistente con possibili oneri a carico del Comune.

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito “Fondo Rischi”.

#### **- FONDO RISCHI SPESE LEGALI**

È stato ritenuto congruo prevedere nel bilancio di previsione 2021-2023 un accantonamento annuo come di seguito indicato:

ANNO 2021 € 5.000,00;

ANNO 2022 € 5.000,00;

ANNO 2023 € 5.000,00.

Nel corso dell'esercizio 2020 non è stato utilizzato l'accantonamento di competenza.

#### - FONDO RISCHI SPESE PASSIVITA' POTENZIALI

È stato ritenuto congruo prevedere nel bilancio di previsione 2021-2023 un accantonamento annuo come di seguito indicato:

ANNO 2021 € 5.000,00;

ANNO 2022 € 5.000,00;

ANNO 2023 € 5.000,00.

Nel corso dell'esercizio 2020 non è stato utilizzato lo stanziamento di competenza.

In sede di Rendiconto 2019 è stata accantonata la somma € 135.832,01 a titolo fondo rischi contenzioso e maggiori spese legali, in riduzione rispetto all'esercizio precedente, perché risulta ridotto il rischio di soccombenza dell'Ente in relazione ad un contenzioso legato al regolamento urbanistico.

#### **Fondo indennità di fine mandato**

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, al paragrafo 5, punto 5.1. stabilisce, tra l'altro, che *“anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato “fondo spese per indennità di fine mandato del ....”. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile”*.

L'accantonamento annuo ha tenuto conto di quanto stabilito dall'82, comma 8, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede l'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato; analogamente l'art. 10 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 119/2000 cita testualmente: “ A fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno”.

Sulla base di quanto sopra è stato effettuato i seguenti accantonamenti annuali:

ANNO 2021 € 2.930,00;

ANNO 2022 € 2.930,00;

ANNO 2023 € 2.930,00.

In sede di Rendiconto 2019 è stata accantonata, a titolo di indennità di fine mandato, la somma € 11.720,00; ad essa si aggiunge la quota per l'esercizio 2020 che porta il fondo complessivo ad € 14.650,00 come evidenziato nel Risultato di amministrazione presunto 2020. Non è stato applicato alcun importo al bilancio di previsione 2020-2022.

### **Fondo di riserva**

Ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000, primi 3 commi:

*"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.*

*2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.*

*2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".*

Gli stanziamenti annui del fondo di riserva sono superiori alle quote minime, in rapporto alla spesa corrente, come di seguito indicato:

ANNO 2021: € 67.293,21, corrispondente allo 0,31% della spesa corrente;

ANNO 2022: € 67.045,32, corrispondente allo 0,30% della spesa corrente;

ANNO 2023: € 67.045,32, corrispondente allo 0,30% della spesa corrente.

### **Fondo di riserva di cassa**

Il comma 2 quater del citato D.Lgs 267/2000, come modificato dal D.Lgs 126/2014, prevede che:

*"Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.*

Se consideriamo il totale generale delle spese finali pari a € 24.824.302,79 lo 0,2% ammonta a € 49.648,60. E' stato stanziato, nell'apposito fondo di riserva di cassa dell'annualità 2021, la somma di € 1.767.116,36.

**b) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente.**

**Risultato di amministrazione presunto 2020:** € 6.387.809,97.

Di cui:

- Parte accantonata	€	6.254.194,02
- Parte vincolata	€	0,00
- Parte destinata agli investimenti	€	48.794,33
- Parte disponibile	€	84.821,62

Di seguito sono esposti in dettaglio i contenuti delle componenti del Risultato:

**Parte Accantonata presunta:**

è così composta:

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	€	5.970.342,76
Fondo rischi perdite società partecipate (risultati esercizio positivi)	€	0,00
Fondo contenzioso	€	140.816,83

Altri accantonamenti da leggi e principi contabili, che complessivamente ammontano a € 142.997,25, sono così composti:

• Indennità fine mandato	€	14.650,00
• Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	€	128.347,25

**QUOTE VINCOLATE presunte:**

Somma derivante dall'eliminazione di residui passivi in conto capitale con vincolo di destinazione: € 0,00:

• Vincoli da leggi e principi contabili	€	0,00
• Vincoli da trasferimenti	€	0,00
• Diverso utilizzo mutui in essere	€	0,00

**Parte destinata agli investimenti presunta:**

Vincoli destinati agli investimenti in conto capitale:	€	48.794,33
--	---	-----------

**Parte disponibile presunta:**

€ 84.821,32

**c) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto.**

Nel Bilancio 2021/2023 non è stata prevista l'applicazione del Risultato di amministrazione presunto.

Il Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 è pari ad € 6.540.109,97.

**d) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.**

Gli stanziamenti sono iscritti in bilancio in relazione al programma delle opere pubbliche redatto ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.50/2016 e del D.M. 14/2018.

Per il triennio 2021/2023 non è stato previsto il ricorso all'indebitamento.

**e) Stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;**

Per le opere inserite nei Programmi delle Opere Pubbliche del Bilancio in corso e in quelli relativi al Bilancio 2021/2023 non si è determinata la necessità di prevedere FPV di spesa dato che la programmazione delle opere pubbliche non evidenzia investimenti la cui realizzazione sia prevista su più esercizi. E' ipotizzabile che alcuni investimenti debbano essere riprogrammati e trovare, eventualmente, collocazione nel cronoprogramma nel caso che la realizzazione dell'intervento sia eseguita su più anni. In tal caso verranno modificati gli stanziamenti dei capitoli di spesa e dei correlati capitoli di FPV.

**f) Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

Non risultano sussistere prestate garanzie principali o sussidiarie a favore di enti o soggetti esterni all'Ente.

**g) Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;**

L'Ente non ha mai sottoscritto contratti di finanza derivata.

**h) Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.**

L'unico ente strumentale al Comune è l'ASP Montevarchi (ex Casa di Riposo). Il bilancio consuntivo è consultabile nel sito internet dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente" sezione Enti controllati Enti pubblici vigilati.

**i) Partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.**

Il Comune di Montevarchi detiene partecipazioni nei seguenti organismi:

RAGIONE SOCIALE	PARTECIPAZIONE %	PATRIMONIO NETTO	RISULTATO D'ESERCIZIO 2019
Arezzo Casa Spa	7,80	€ 5.939.235,00	€ 73.756,00
Publiacqua Spa	0,06	€ 294.957.477,00	€ 39.317.282,00
C.S.A. Impianti Spa (dati anno 2018) *	4,05	€ 5.029.511,00*	€ 2.236.501,00*
C. S. A. Spa- in liquidazione	12,03	€ 1.289.989,00	€ 0,00
Valdarno Sviluppo Spa (in procedura di fallimento)	4,62	/	/
Consiag Spa	0,69	€ 211.027.344,00	€ 10.734.693,00
Centro Pluriservizi Spa	46,41	€ 1.750.912,00	€ 8.307,00
AF Montevarchi Spa	99,00	€ 1.100.995,00	€ 273.993,00
Toscana Piante e Fiori ScrL -in liquidazione	1,93	/	/

**j) Altre informazioni.**

**Risultato di amministrazione applicato**

Il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto della gestione 2019 con deliberazione C.C. n. 46 del 30/06/2020 il cui risultato di amministrazione è rappresentato come segue:

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021)**

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:</b>	
+ Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	6.158.946,38
+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	4.607.222,35
+ Entrate già accertate nell'esercizio 2020	28.228.718,37
- Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	30.880.991,49
- Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	30.448,50
+ Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	497,89
+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	1.330,97
= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	8.085.275,97
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	590.000,00
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	1.980.000,00
- Riduzione dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+ Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+ Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
- Fondo pluriennale vincolato	155.166,00
= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	6.540.109,97
<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:</b>	
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti dubbia esigibilità	5.970.342,76
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	37,18
Fondo contenzioso	140.816,83
Altri accantonamenti	328.036,25
B) Totale parte accantonata	6.439.233,02
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	0,00
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	48.794,33
D) Totale destinata agli investimenti	48.794,33
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	52.082,62
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	
<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:</b>	
<b>Utilizzo quota vincolata</b>	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

### **Previsione flussi di cassa**

I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati avendo riguardo agli stanziamenti di competenza e dei residui e, per quanto riguarda l'entrata, in relazione alla:

- esigibilità dei crediti iscritti in bilancio (tenuto, quindi, conto dei crediti di dubbia esigibilità svalutati in sede di rendiconto);
- previsioni di incasso di tributi, fondi perequativi, contributi e trasferimenti di parte corrente e di parte capitale;
- riflessi della manovra tributaria in corso di approvazione.

Per quanto riguarda la spesa in relazione a:

- ai debiti maturati;
- flussi di uscita periodici o continuativi per spese consolidate (personale, interessi passivi, quote capitale mutui, utenze, ecc.)
- scadenze contrattuali;
- cronoprogramma degli investimenti.

E' stato verificato che, salvo manovre statali di particolare rilievo sui termini di versamento di imposte e fondi perequativi, in vigore della normativa attuale, non sono prevedibili ipotesi di squilibrio di cassa e conseguente ricorso ad anticipazione di tesoreria.

La disponibilità di risorse di cassa è, attualmente, superiore al limite effettivamente utilizzabile in relazione alla programmazione degli investimenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Nel corso della gestione vengono sottoposti a monitoraggio e verifica costante tutti i saldi, finanziari e di competenza, al fine di:

- attivare esclusivamente le spese di investimento che possono essere anche pagate rispettando comunque i vincoli in materia di pagamenti;
- rispettare i termini di pagamento delle fatture pervenute a vario titolo.

### **Entrate e spese non ricorrenti**

Nel bilancio è stato provveduto all'articolazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, soprattutto se collegati a entrate straordinarie nel loro ammontare;



- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

Gli stanziamenti delle entrate e spese ricorrenti, nell'anno 2021, ammontano rispettivamente ad € 250.200,00 e € 322.636,09.

### **Vincoli in materia di pareggio di bilancio**

La disciplina del pareggio di bilancio costituisce per le regioni e gli enti locali una recente regola contabile - in sostituzione del previgente patto di stabilità interno - mediante cui gli enti territoriali concorrono alla sostenibilità delle finanze pubbliche. Essa, introdotta in via definitiva nell'ordinamento con la legge di bilancio 2017, stabilisce che il bilancio è in equilibrio quando presenta un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Gli enti locali, a partire dal 2019, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (armonizzazione dei sistemi contabili) come previsto dalla Legge di bilancio 2019 n.145/2018 – art.1, comma 820.

A decorrere dall'anno 2019, gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (Legge di bilancio 2019 n. 145/2018 – art.1, comma 821).

A decorrere dall'anno 2019 sono superate le norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (Legge di bilancio 2019 n. 145/2018 –art.1, comma 823).

A decorrere dall'anno 2019, sono cessati gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Attualmente l'FPV è inglobato nel saldo, in modo stabile a partire dal 2020, anche se limitatamente alla quota finanziata da entrate finali (quindi al netto del debito e dell'avanzo).

## **Limiti di spesa**

Con l'art. 57, comma 2 del D.L. 124/2019 sono abrogati i limiti di spesa previsti dal D.L. 78/2010 (riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, formazione) e dall'art. 5, c 2 D.L. 95/2012 (acquisto, manutenzione, noleggio, 'esercizio di autovetture, nonché acquisto di buoni taxi).

Non risultano abrogati i vincoli in materia di consulenza informatica previsti dall'art. 1, commi 146 e 147 L.228/2012.

## **Stanziamento fondo svalutazione PCC**

La previsione attuale, a fine mese di Novembre 2020, degli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti (pari a giorni -5,89) e al debito commerciale residuo non comporta l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al c. 862 della L.145/2018. Qualora, alla chiusura dell'esercizio, si verificasse la necessità di accantonare somme a tale scopo, l'Ente potrà provvedere entro il termine di legge di approvazione del bilancio di previsione.